

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 03/05/2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 27/06/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della complessiva somma di € 1.597,00 calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate; quote trattenute nonché € 170,02 a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- gli interessi legali “*dal dovuto al soddisfo*” e le spese legali.

Costituitasi, la resistente si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare di disporre la sospensione del presente procedimento, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte del Giudice di Pace di Palermo (ordinanza del 26/03/2025) e del Tribunale di Como (ordinanza del 22/05/2025);
- che la Corte di Giustizia UE, nel decidere la causa C-555/21, ha stabilito che solo i costi legati alla durata del contratto possono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata e, pertanto, ne deriva il superamento dei principi espressi dalla sentenza “Lexitor”;
- che il richiamo dell'art. 11-octies, co. 2 alle “pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea” implica che l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. previgente deve essere effettuata tenendo conto anche delle altre sentenze della Corte di Giustizia UE, tra cui quella relativa alla causa C-555/21;

- che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è sottoposta ad una disciplina speciale dettata dal d.P.R. n. 180/1950 ed in particolare dall'art. 6-bis; pertanto, la menzionata normativa è destinata a prevalere sulle norme di natura generale contenute nel T.U.B., considerato che tali finanziamenti rientrano tra le fattispecie individuate dall'art. 2, co. 2, lett. l) della direttiva 2008/48/CE alle quali la direttiva stessa non si applicava;
- la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto;
- la natura up-front delle spese di istruttoria, poiché si riferiscono all'attività di pre-analisi nell'ambito della quale la banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la concessione del prestito;
- in merito alla domanda di rimborso delle rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata dei finanziamenti in esame, che ad oggi non risultano somme da retrocedere a tale titolo;
- di aver sottoscritto direttamente le polizze assicurative volte a coprire il rischio vita e impiego, assumendo al contempo la veste di contraente e beneficiario delle relative prestazioni in caso di sinistro;
- in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali, che la materia trattata non appare particolarmente complessa, considerato l'inevitabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare le richieste di restituzione delle "ulteriori somme", delle commissioni di istruttoria e di intermediazione, delle quote versate in eccedenza e delle spese assicurative, nonché delle spese legali, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati "al TAN contrattuale", pari ad € 2.167,32.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che quanto rimborsato dalla banca in sede di conteggio estintivo è stato già "*conteggiato e defalcato*" dal calcolo delle somme richieste.

Ritiene che quanto statuito nella sentenza n. 78/2023 della Corte di Giustizia UE non trovi applicazione al caso in esame, riguardante invece un finanziamento da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio, regolato dalla differente direttiva n. 2008/48/CE sul credito al consumo.

Quanto alle commissioni "*bancarie/gestione/intermediazione*", le quali sono ricomprese in un'unica voce di costo e non consentono l'individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo, evidenzia che la banca non ha fornito alcuna prova al fine di documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito, ovvero che le stesse abbiano natura *up-front*.

Richiama la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, sancendo il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del finanziamento in sede di estinzione anticipata, senza più alcuna distinzione tra costi *up-front* e *recurring*.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Più specificatamente l'intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l'elenco di ulteriori provvedimenti – oltre alle ordinanze del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 e del Tribunale di Como del 22 maggio 2025 – con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

L'intermediario riporta, altresì, evidenza degli estremi della causa dinanzi alla CGUE.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un'analogha fattispecie.

Pertanto, si richiama in senso adesivo la maggioritaria giurisprudenza arbitrale che ritiene infondata la richiesta di sospensione (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025).

La disamina del ricorso può quindi proseguire nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 03/05/2021, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantanovesima rata, come desumibile dal relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza "Lexitor".

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e

dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria e alle commissioni di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 5458/2025; 805/2024 e 5808/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento		120
rate scadute		49
rate residue		71
TAN		4.087%

		% restituzioni
- in proporzione lineare		59.17%
- in proporzione alla quota interessi		37.11%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	Comm. di intermediazione (up front)	€ 2,025.00	€ 1,198.13	€ 751.42			€ 751.42
	Spese di istruttoria (up front)	€ 450.00	€ 266.25	€ 166.98			€ 166.98
	Rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 918
interessi legali							1

Si precisa che non sono stati inseriti nel prospetto gli oneri erariali (€ 16,00), indicati separatamente nella sezione *“Costi non soggetti a maturazione”* del modulo SECCI ma ricompresi all'interno della voce di costo *“Spese di istruttoria e oneri fiscali”* riportata nella sezione *“Prospetto Economico”* del contratto, in quanto gli stessi non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell'art. 27 d.l. n. 104/2023 secondo cui *“non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, affermando che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi *“eventualmente”* sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento e non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Nella successiva decisione n. 11679/2021, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che *“l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuale per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*. Ebbene il c.d. *“importo rimborsato in anticipo”* – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – è superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 918,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE